



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figcldlombardia](https://www.instagram.com/figcldlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 93 del 03/04/2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 26 marzo 2026 – Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco P. Modugno (Vicepresidente), Avv. Giuseppe Olia (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

**Reclamo della società F.C.D. BULGARO – Campionato Giovanissimi U15 Reg. Elité – Girone B
GARA dell'08.03.2026 tra ASD VIS NOVA GIUSSANO – FCD BULGARO
C.U. n. 82 del C.R.L. datato 12.03.2026**

La società **F.C.D. BULGARO** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti del calciatore LUPICA TOMMASO la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) giornate di gara per condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di gara al termine dell'incontro (art. 36, co. 1, lett. a) CGS).

Nel proprio reclamo, la F.C.D. BULGARO osserva come il calciatore LUPICA TOMMASO si sarebbe avvicinato all'Arbitro al termine dell'incontro all'esclusivo fine di manifestare il suo dissenso per l'arbitraggio, per ragioni legate alla concitazione del momento, senza avere alcun intento offensivo né aggressivo o minaccioso nei suoi confronti. Ritiene, pertanto, che considerata la giovane età del calciatore e il contesto di gara in cui il fatto è avvenuto, la sanzione comminata sia eccessiva e ne chiede una congrua riduzione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini

OSSERVA

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S., risulta che dopo il fischio finale il calciatore LUPICA TOMMASO si sia avvicinato al Direttore di gara per protestare in modo aggressivo. Di fronte all'invito dell'Arbitro ad interrompere le proteste, il calciatore si sarebbe a quel punto rivolto allo stesso con una espressione irrispettosa, accompagnata dal relativo gesto con il braccio.

Salvo il contenuto del rapporto arbitrale, che per vero appare coerente con la stessa ricostruzione della reclamante, le deduzioni difensive non mirano a contestare lo specifico vocabolo utilizzato dal calciatore ma si limitano invece ad evidenziare che tale espressione aveva mero valore protestatorio, legato alla concitazione del momento, e che la sanzione comminata risulterebbe quindi eccessiva.

Ad avviso di questo Collegio, ferma ed incontestabile la necessità di censurare la condotta in esame, riveste valore essenziale il fatto che il calciatore abbia utilizzato un (solo) vocabolo che, valutato sia il contesto all'interno del quale è stato pronunciato sia la portata lesivo-offensiva dell'interiezione, configura, più che una offesa od ingiuria nei confronti del direttore di gara, un'espressione volgare inserita in un atteggiamento di contestazione, scaturito all'esito di una dinamica di gioco.

In conclusione, la Corte ritiene di ritenere di poter valutare il comportamento del calciatore con minore severità rispetto a quanto deciso dal Giudice Sportivo, con conseguente riduzione della squalifica a tre gare effettive.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del tesserato LUPICA TOMMASO a n. 3 (tre) giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.

**Reclamo della società ASD SUPREMA ODB SCHIAFFINO – Campionato Allievi U16 Prov. – Girone G
GARA del 07.03.2026 tra ASD SUPREMA ODB SCHIAFFINO – VIGOR FC ASD
C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Milano datato 12.03.2026**

La società **A.S.D. SUPREMA ODB SCHIAFFINO** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti della stessa società l'ammenda pari ad € 85,00 per comportamento minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro, culminato nel tentativo di accedere al recinto di gioco sfondando il cancello perimetrale con spinte e calci, tanto da costringere il Direttore di gara alla momentanea sospensione dell'incontro; nonché l'ulteriore ammenda pari ad € 85,00 per comportamento gravemente e ripetutamente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dei calciatori avversari.

Nel proprio reclamo, la società osserva come a seguito dei fatti accaduti nella gara di andata con la VIGOR FC ASD, durante la quale si erano verificati gravi episodi di ordine pubblico a causa del comportamento di alcuni giovani entrati nel centro sportivo, aveva richiesto la presenza di un Direttore di gara esperto e di un Commissario di campo, vista la delicatezza della gara, derby tra le due squadre di Paderno Dugnano.

La società aveva poi assicurato la presenza di diversi dirigenti per assicurare il regolare svolgimento della gara e aveva bloccato all'ingresso dell'impianto sportivo diversi ragazzi che tentavano di accedervi.

Ciò nonostante, un gruppo di ragazzi si era spostato dall'ingresso ad un altro angolo dell'impianto, situato all'interno di un parco pubblico antistante il centro sportivo, dove si trovava un cancello chiuso con una catena dal quale gli stessi avevano iniziato a proferire insulti e minacce nei confronti del Direttore di gara e dei calciatori della VIGOR FC. L'Arbitro si vedeva costretto a quel punto a sospendere la gara e la Presidente della società si risolveva a chiamare i Carabinieri chiedendone l'intervento. La gara poi riprendeva e si concludeva regolarmente.

Alla luce dei fatti sopra richiamati, la ASD SUPREMA ODB SCHIAFFINO contesta nel reclamo l'applicazione delle sanzioni osservando come i fatti siano avvenuti fuori dal centro sportivo, in un luogo sottratto alle loro capacità di controllo e rilevando come i dirigenti abbiano fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi di simili episodi. Contesta inoltre la riconducibilità del gruppo di ragazzi alla tifoseria della squadra di casa, così come invece attribuita dal Direttore di gara.

Chiede quindi l'annullamento delle sanzioni, previa acquisizione del rapporto del Commissario di gara presente alla stessa.

In data 22 marzo 2026 pervenivano note scritte integrative da parte della reclamante, che ribadivano sostanzialmente quanto già enunciato nel reclamo. Il 25 marzo 2026 veniva invece acquisito il rapporto del Commissario di gara, richiesto da questa Corte. Infine, il 26 marzo 2026 perveniva integrazione al rapporto di gara da parte dell'Arbitro, richiesta sempre da questa Corte, con la quale il Direttore di gara forniva ulteriori delucidazioni relative alla riconducibilità degli autori degli insulti tra il pubblico alla tifoseria della squadra di casa.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara, tra cui sono ricompresi anche i rapporti dei Commissari, costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti (cfr. *ex multis* da ultimo CFA, dec. n. 0020/CFA/2024-2025; dec. n. 130/CFA/2023-2024).

Nel caso in esame, non è messo concretamente in dubbio quanto verificatosi nel corso della gara tra SUPREMA ODB SCHIAFFINO e VIGOR FC, giacché i fatti sono descritti in modo sostanzialmente omogeneo e coerente tanto dal Direttore di gara, quanto dal Commissario di campo e non sono per vero nemmeno smentiti dalla ricostruzione della reclamante, che anzi di fatto li conferma.

Quest'ultima, al contempo, contesta l'appartenenza dei giovani autori delle ingiurie e minacce alla tifoseria della squadra di casa e in ogni caso sostiene di aver fatto quanto nelle sue possibilità per evitare episodi censurabili, non potendo al contempo essere chiamata a rispondere di comportamenti avvenuti al di fuori dell'impianto sportivo.

La prospettiva della reclamante deve essere in parte condivisa, nei termini che seguono.

In primo luogo, stante il valore di fonte privilegiata del referto arbitrale, ulteriormente integrato dal Direttore di gara il 26.03.2026, questa Corte deve ritenere provata la riconducibilità dei giovani presenti al campo alla tifoseria della squadra di casa, in virtù dei comportamenti costantemente orientati a ingiuriare e minacciare gli avversari, nonché del fatto che gli stessi invitavano i calciatori della VIGOR FC a non calciare verso la porta dell'ODB SCHIAFFINO.

Allo stesso modo, non è accoglibile la prospettazione della reclamante, nella parte in cui pretende di escludere qualsiasi forma di responsabilità in virtù del fatto che i tifosi si trovavano al di fuori del centro sportivo, ma nelle adiacenze del campo tanto che minacciavano e tentavano di forzare il cancello per entrare.

Invero, il Codice di Giustizia Sportiva pone a carico delle società una forma di responsabilità oggettiva per i fatti dei propri sostenitori, in virtù di un generale principio di necessità di prevenire e reprimere gravi e futili azioni ingiuriose, pericolose o violente da parte degli spettatori di una partita di calcio che, pur essendo senza dubbio molto penalizzante per le società calcistiche, persegue finalità di ordine pubblico e di tutela generale dei valori dello sport nell'ambito di qualsiasi manifestazione ufficiale.

Paradigmatico di tale assunto è l'art. 26 CGS (al pari dell'art. 62 NOIF), che attribuisce alle società la responsabilità per i fatti commessi dai propri sostenitori non soltanto all'interno dell'impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

D'altra parte, se così non fosse, si arriverebbe al paradossale esito che facinorosi potrebbero approfittare della conformazione di un centro sportivo al quale è possibile avvicinarsi anche da aree pubbliche (come avviene, per vero, in numerosi campi in ambito dilettantistico) per commettere impunemente qualsiasi tipo di ingiuria, minaccia o persino atti di violenza, eludendo così le disposizioni della giustizia sportiva e creando spazi di impunità che non sono ammissibili e, infatti, non sono ammessi dalle disposizioni e dai principi del CGS.

Ciò posto, è senz'altro vero e comprovato anche dal rapporto del Commissario di campo che la dirigenza della squadra di casa abbia meritoriamente attuato numerosi accorgimenti atti ad evitare o comunque contenere

comportamenti censurabili da parte dei presenti alla partita, circostanza che deve essere debitamente considerata ai fini della valutazione che compete a questa Corte Sportiva.

Gli elementi addotti, in particolare, giustificano la riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo ad una dimensione minima, che riconosce gli sforzi proferiti dalla società nel tentativo di arginare comportamenti gravemente censurabili.

Da ciò consegue l'accoglimento parziale del reclamo, nei termini di cui al dispositivo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e riduce entrambe le ammende comminate dal giudice sportivo, portando entrambe da € 85,00 alla somma di € 50,00 ciascuna.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Reclamo della società A.S.D. BRESCIA C5 – Campionato C1 C/5 – Girone A
GARA del 13.03.2026 tra SUPERGA GS ASD – ASD BRESCIA C5
C.U. n. 84 datato 17.03.2026 del C.R.L. datato 17.03.2026

La società **ASD BRESCIA C5** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. ha comminato nei confronti del calciatore PIETRO BERTINO COLLEONI la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive, per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara (art. 36, co. 1, lett. a), CGS).

Ad avviso della reclamante, quanto riportato nel referto non sarebbe corrispondente al vero, in quanto la frase proferita dal COLLEONI al Direttore di gara che ha condotto all'espulsione avrebbe avuto un contenuto meramente protestatorio privo di connotato irrispettoso. Inoltre, la ASD BRESCIA C5 evidenzia che comunque anche la frase riportata dal direttore di gara potrebbe tutt'al più impetuosa ma per nulla gravemente irrispettosa, sicché la sanzione comminata dovrebbe ritenersi sproporzionata.

Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione alla metà del minimo edittale.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente

OSSERVA

Il presente reclamo, essendo riferito a una partita ricompresa tra le ultime 4 giornate del campionato di pertinenza, è soggetto alla disciplina dell'abbreviazione termini di cui al CU n. 155/A della F.I.G.C. del 5 febbraio 2026, così come ripreso dal C.U. n. 286 del 5 febbraio 2026 della L.N.D.

Le disposizioni in commento prevedono che per le ultime 4 giornate dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e Calcio a 5 – Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili della stagione 2025/2026, il preannuncio di reclamo avverso le decisioni del G.S. debba essere inviata entro le ore 24:00 del giorno stesso in cui è stata pubblicata la decisione in CU, mentre il reclamo deve essere depositato presso la Segreteria della CSA territoriale alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Qualora la parte, con il preannuncio di reclamo, abbia

tempestivamente formulato richiesta di copia dei documenti, il termine per il deposito del reclamo è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo al giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

Nel caso in esame, pur a fronte di un preannuncio di reclamo depositato tempestivamente alle ore 19:05 del 17.03.2026, giorno di pubblicazione in CU della decisione del GS, con trasmissione degli atti avvenuta il 18.03.2026, alle ore 09:36, il successivo reclamo è stato depositato soltanto alle ore 18:37 del 19.03.2026, quindi oltre il termine delle ore 11:00 previsto dalla normativa applicabile.

Tutti i termini sopra richiamati, per disposizione generale del CGS, devono intendersi perentori, a pena di inammissibilità. Il reclamo della ASD BRESCIA C5 deve quindi essere dichiarato tardivo, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Infine, ai sensi dell'art. 48, co. 2, CGS, i reclami anche solo preannunciati sono gravati, a pena di irricevibilità, dal prescritto contributo, che non è dovuto solamente in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo stesso (comma 6).

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DICHIARA

Inammissibile il reclamo.

Dispone l'addebito della relativa tassa.

Reclamo della società ASD ORIENS ORATORIO BREMBATE – Campionato 2ª Categoria – Girone C GARA del 15.03.2026 tra ORIENS ORATORIO BREMBATE – BARIANESE ASD C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 19.03.2026

La società **ASD ORIENS ORATORIO BREMBATE** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti del calciatore GOMES MATHIEU la sanzione della squalifica per n. 3 (tre) gare effettive, per condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro dopo il termine della partita (art. 36, co. 1, lett. a) CGS).

Nel proprio reclamo, la società osserva come GOMES MATHIEU, dopo il fischio finale, si sia meramente avvicinato al campo per destinazione per stringere la mano agli avversari, in un clima sereno e di assoluta calma, senza aver mai invece avvicinato il Direttore di gara per interloquire con quest'ultimo. Nega quindi quanto riportato all'interno del referto arbitrale, che ritiene non corrispondente a quanto effettivamente accaduto. Allega a supporto una video-ripresa delle fasi conclusive dell'incontro e chiede la riduzione della squalifica ad una giornata di gara.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti (cfr. *ex multis* da ultimo CFA, dec. n. 0020/CFA/2024-2025; dec. n. 130/CFA/2023-2024).

Nel caso in esame, il referto descrive analiticamente il comportamento del calciatore GOMES MATHIEU, che dopo essere stato raggiunto dalla sanzione disciplinare dell'espulsione per doppia ammonizione, avrebbe platealmente ritardato l'uscita dal campo e la ripresa del gioco. Inoltre, al termine della gara lo stesso risulta essersi avvicinato al Direttore di gara, rivolgendogli una sferzante critica al suo operato nel corso della gara

("hai fatto una partita di merda"), tuttavia senza proferire alcuna espressione irrispettosa o ingiuriosa diretta alla persona dell'Arbitro.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che l'espressione utilizzata dal tesserato, pur se certamente censurabile per il tono eccessivo e il contenuto volgare non consentito, non costituisce una offesa riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 36 CGS, ed è piuttosto da ricondurre ad una critica, seppur sopra le righe e censurabile, all'operato dell'Arbitro. Come tale, non può essere equiparata ad altri epiteti ben più offensivi e volti ad aggredire e ledere la persona del Direttore di gara.

Di conseguenza, tenuto conto del comportamento complessivo e del ruolo di capitano rivestito dal calciatore, questa Corte ritiene di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la squalifica a n. 2 (due) giornate effettive. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica nei confronti del tesserato GOMES MATHIEU a n. 2 (due) giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 03.04.2026
